REGOLAMENTO (CEE) N. 913/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1989

relativo alla vendita, da parte degli organismi ammassatori, di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione di alcole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8 e l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/88 [5], prescrive che i prodotti destinati ad usi specifici ancora da determinare siano venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che le uve secche non trasformate sono tradizionalmente utilizzate dalle industrie della distillazione; che i prodotti acquistati dagli organismi d'intervento devono essere venduti a tale scopo; che le condizioni di vendita devono essere tali da non perturbare il mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche; che i prodotti devono essere venduti a prezzi fissati in anticipo;

considerando che, per garantire il trattamento uniforme delle industrie della distillazione in tutti gli Stati membri, si deve stabilire quale prodotto finito deve essere ottenuto; che è necessario esigere una cauzione di trasformazione, onde garantire che le uve secche non trasformate siano utilizzate in conformità delle disposizioni vigenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 626/85 stabilisce le modalità per la vendita di tali prodotti da parte degli organismi ammassatori; che la domanda d'acquisto di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del suddetto regolamento, deve essere completata con una dichiarazione dell'acquirente da cui risulti l'uso cui sono destinati i prodotti;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le uve secche non trasformate acquistate dagli organismi ammassatori ai sensi del regolamento (CEE) n. 626/85 possono essere vendute ad un prezzo fissato in anticipo alle industrie della distillazione in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le uve secche non trasformate sono utilizzate per la fabbricazione di alcole del codice NC 2207 10 00, avente un titolo alcolometrico pari o superiore all'80 % vol. La fabbricazione deve esser ultimata entro 120 giorni dalla data d'accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85, in applicazione all'articolo 6, paragrafo 1 di detto regolamento.

2. È costituita una cauzione di trasformazione onde garantire che le uve secche non trasformate siano utilizzate entro il termine previsto per la fabbricazione dell'alcole ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli obblighi di cui al primo paragrafo sono considerati esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [6]. Essi sono considerati soddisfatti soltanto se l'acquirente fornisce la prova della loro osservanza a norma del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione [7].

Articolo 3

La domanda di acquisto deve comprendere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85, una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a utilizzare i prodotti per le destinazioni specificate nell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Nel periodo in cui le uve secche non trasformate sono offerte per la vendita, a norma del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione:

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.
[3] GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
[4] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
[5] GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.
[6] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[7] GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

a) entro il 10 di ogni mese, il quantitativo venduto nel periodo dal sedicesimo giorno all'ultimo giorno del mese precedente ;

b) entro il 25 di ciascun mese, il quantitativo venduto nel periodo che va dal primo al quindicesimo giorno di ogni mese.

Articolo 5

Gli organismi ammassatori incaricati di effettuare la vendita ai sensi del presente regolamento, i prezzi da applicare e l'importo della cauzione di trasformazione sono determinati secondo la procedura stabilita dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione